



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE		N.	DEL
<p>Oggetto: Corte Suprema di Cassazione – Sez. Lavoro: Ricorso ex art. I comma 61 e SS Legge 92/2012 promosso c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata notificato il 18.05.2020. Autorizzazione a resistere in giudizio. Affidamento patrocinio legale all'Avv. Roberto Savarese. Compenso complessivo presunto di €. 4.575,07 (comprensivo di spese generali, C.A.P. ed I.V.A. nonché ritenuta d'acconto). (ns. fasc. n. 6781/2020)</p>			
<p>Esercizio 2021 Conto 5090302 (Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti) Centro di Costo IU0A0700 Sottoconto n° 509030201</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € </p> <p>- Utilizzato € </p> <p>- Presente Atto € 4.575,07</p> <p>- Residuo € </p> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:</p> <p style="text-align: center;">Firmato digitalmente da: Pasquale Ferrari Data: 03/06/2020 10:54:15</p> <p>Data_1/6/2020_</p>		<p>U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE</p> <p style="text-align: center;"><u>Gian Luca Longo</u> Estensore</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento Gian Luca Longo</p> <p>Data _____ Firma _____</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente della U.O.S.D. Laura Paiardini</p> <p>Data _____ Firma _____</p> <p>Proposta n. 484 del 1.06.2020 (DIG)</p>	
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE SANITARIO Antonio Fortino</p>		<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Cristiano Camponi</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine di cui n° pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.</p>			

II DIRIGENTE DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata n. 01/DG del 5.8.19 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 2.8.19 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTI** gli artt. 2229 del c.c., 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, il “Contratto di prestazione di opera intellettuale”, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTA** la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- VISTO** l'art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.2018, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- DATO ATTO** che:
- in data 27 luglio 2017 veniva notificato all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata il ricorso n. 22078/2017 RG ex art. 1, commi 47 e 48, della legge 28.6.2012 n. 92 innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro, promosso da un ex dipendente c/l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, per la declaratoria: *di nullità e/o inefficacia del licenziamento dell'ex dipendente intimatole dall'Azienda, con richiesta di reintegrazione della ricorrente sul posto di lavoro e corresponsione delle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegra*”;
- all'esito di un'attività istruttoria interna l'Azienda decideva di resistere per il tramite dell'Avv. Sergio Testa - giusta Deliberazione n. 718/DG del 4.9.2017- nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro con n.r.g. 22078/2017 introdotto dall'ex dipendente con Ricorso ex art. 1,

commi 47 e 48, della legge 28 giugno 2012 n. 92, notificato all'Azienda Ospedaliera in data 27.7.2017;

il giudizio n. 22078/2017 innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro- si concludeva con Sentenza n. 4085/2019 a mezzo della quale il Giudice adito: *“accoglieva l’opposizione e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla ex dipendente condannando l’opposta alla rifusione delle spese di lite”*;

in data 17.06.2019 veniva notificato presso lo Studio Legale dell’Avv. Sergio Testa - quale procuratore legale dell’Azienda nel giudizio di primo grado - il Reclamo ex art. I comma 58, Legge 92/2012 innanzi alla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro- n. 1635/19 promosso dal medesimo ex dipendente c/l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, per: *“ l’integrale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro n. 4085/19 pubblicata il 26.4.2019”*;

l’Azienda decideva di resistere per il tramite dell’Avv. Sergio Testa - giusta Deliberazione n. 712/CS del 31.07.2019- nel giudizio incardinato innanzi alla Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro con n.r.g. 1635/2019;

la Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro - all’esito del giudizio, con Sentenza n. 3180/2019 respingeva il reclamo condannando l’ex dipendente al pagamento delle spese di giudizio nonché al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso;

l’ex dipendente in data 15. 07. 2019 notificava all’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata un Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Roma - Sez. Lavoro – in favore dell’ex dipendente per un importo di €. 20.300,89;

l’Azienda Ospedaliera giusta Deliberazione n. 697/CS del 30.7.2019 proponeva opposizione avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 5739/19 dell’11.7.2019, innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro -a tutela degli interessi dell’Azienda medesima, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli effetti della Sentenza di merito n. 4085/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro - ;

PREMESSO

che l’ex dipendente, in data 18.05.2020 ha notificato presso lo Studio Legale dell’Avv. Sergio Testa un Ricorso ex art. I comma 61 e ss Legge n. 92/2012 innanzi alla Corte Suprema di Cassazione per la cassazione della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro – n. 3180/19 pubblicata il 20.09.2019;

DATO ATTO

che l’Avvocato Sergio Testa con nota del 19.05.2020 ha: rappresentato la necessità di resistere in giudizio con controricorso da notificarsi alla controparte entro 40 giorni dalla notifica del ricorso stesso; dichiarato di non essere abilitato al patrocinio presso le superiori giurisdizioni, ma che all’interno del medesimo Studio legale associato (Auditorium Studio Legale Associato) è presente l’Avv. Roberto Savarese abilitato al patrocinio in Cassazione e che lo stesso ha regolarmente presentato domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli avvocati dell’Azienda;

RITENUTO

necessario resistere in giudizio mediante controricorso, a tutela degli interessi dell’Azienda Ospedaliera, innanzi alla Corte Suprema di Cassazione – Sez. Lavoro- al fine di tutelare le ragioni dell’Azienda nonché di conservare gli effetti positivi della Sentenza favorevole all’Amministrazione emessa dalla Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro ;

- VISTI** l'art. 17 comma 1 lett. d) punto 5 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici non si applichino alle procedure di affidamento e alle concessioni di “servizi legali”;
l'art. 4 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che statuisce espressamente che “*l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...*”;
- VISTE** le Linee Guida n. 12 adottate dall'ANAC in data 24.10.2018 nelle quali la suddetta Autorità ha confermato che il patrocinio legale è un “*appalto di servizi*” escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero “*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*”;
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti dalla Direzione Generale tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;
- CONSIDERATO** che la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvede periodicamente – con cadenza trimestrale – alla trasmissione degli elenchi inerenti agli incarichi affidati ai Legali esterni alla Direzione Aziendale, onde garantire il criterio di rotazione;
- PRESO ATTO** della nomina da parte della Direzione Aziendale dell'Avv. Roberto Savarese dello Studio Legale Associato Auditorium del quale fa parte l'Avv. Sergio Testa, in quanto il suddetto Studio Legale è già in possesso di tutta la documentazione amministrativa relativa a tutti i gradi di giudizio fino ad ora esplicitati nonché, al fine di conservare l'unicità della linea difensiva risultata fino ad oggi vincente nei diversi gradi di giudizio esperiti, autorizzandolo a compiere tutti gli atti idonei a tutelare l'Azienda Ospedaliera nel suddetto giudizio di legittimità, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Romeo Romei n. 27;
- DATO ATTO** che il legale sopra indicato ha elaborato un preventivo di massima, modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 (Competenza: Corte di Cassazione /Fase di studio; Fase introduttiva; Fase istruttoria; Fase decisionale;) dello scaglione di riferimento (*Indeterminabile complessità media*) e sul quale è stata applicata di concerto con il Legale una riduzione del 50%, in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- TENUTO CONTO** che l'onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **4.575,07** (€ 3.135,50 compenso oltre Spese Generali 15% € 470,33; C.A.P. 4% € 144,23 ; I.V.A. 22% € 825,01) trova riferimento sul conto

509030201, “Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti”, Aut. n. sub-aut. n. del Bilancio di Esercizio 2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di resistere con controricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione nel giudizio promosso c/Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata dall'ex dipendente;
- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda per il giudizio di cui al punto precedente, al Legale all'uopo individuato dalla Direzione aziendale – Avv. Roberto Savarese (Auditorium Studio Legale Associato) – conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Romeo Romei n. 27;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'attività professionale che verrà espletata dal suddetto avvocato, la somma complessiva di € **4.575,07** (€ 3.135,50 compenso oltre Spese Generali 15% € 470,33; C.A.P. 4% € 144,23 ; I.V.A. 22% € 825,01);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € **4.575,07** è gravante sul conto n. **509030201**, “Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti” sull' Aut. n. , sub-aut. n. del Bilancio di Esercizio 2021.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il Dirigente della U.O.S.D.
(Laura Paiardini)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 2 agosto 2019;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Annicchiarico)

DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Deliberazione originale
Composta di n. fogli
Esecutiva il,
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
Gestione Amministrativa ALPI
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

ALLEGATO B.1

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	484 del 01.06.2020
N. DELIBERAZIONE DEL	467 del 08.06.2020
STRUTTURA PROPONENTE	UOSD ATT. AMM.VA LEGALE
OGGETTO	Corte Suprema di Cassazione – Sez. Lavoro: Ricorso ex art. 1 comma 61 e SS Legge 92/2012 promosso c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata notificato il 18.05.2020. Autorizzazione a resistere in giudizio. Affidamento patrocinio legale all'Avv. Roberto Savarese. Compenso complessivo presunto di €. 4.575,07 (comprensivo di spese generali, C.A.P. ed I.V.A. nonché ritenuta d'acconto). (ns. fasc. n. 6781/2020)

**IL DIRETTORE della U.O.C. Affari Generali e
Gestione amministrativa ALPI o Funzionario
incaricato**